

Mh62



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTURATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
UFFICIO IX

Roma,

2 MAG. 2017

All' Ufficio Legislativo Economia
SEDE

Prot. Nr. 79204
Rif. Prot. Entrata Nr. 74577
Allegati: 1
Risposta a Nota del:

OGGETTO: AS 2541 - Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni nuova relazione tecnica.

È pervenuta per le valutazioni di competenza la relazione tecnica al provvedimento indicata in oggetto. Al riguardo, si restituisce la relazione tecnica negativamente verificata e si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, nel prendere atto delle modifiche apportate alla relazione tecnica si fa presente - come già rappresentato nell'unita nota n. 53689 del 3 aprile 2017 - che la stessa deve essere integrata fornendo puntuale dimostrazione degli effetti finanziari derivanti dal disegno di legge in esame.

Conseguentemente, anche in considerazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 16, si richiede di integrare la relazione tecnica, relativamente agli interventi non onerosi, dando dimostrazione della neutralità finanziaria e del fatto che all'attuazione del provvedimento stesso si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, evidenziando i capitoli da utilizzare e le risorse previste a legislazione vigente.

Si chiede di specificare, infatti, in relazione tecnica se queste ultime vengano già svolte o meno dalle amministrazioni interessate. Qualora non fossero attività già svolte, si richiede, altresì, l'integrazione della relazione tecnica conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché della Circolare MEF-RGS n. 32 del 2010, che prevedono che, in caso di asserita neutralità finanziaria, la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di

finanza pubblica vengano comprovati attraverso l'indicazione del "l'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.". Nel caso di attività nuove svolte con le risorse a legislazione vigente, è necessario che la relazione tecnica fornisca dettagliate indicazioni circa i programmi attualmente finanziati con le risorse dei capitoli di bilancio coinvolti e gli interventi di riprogrammazione delle spese effettuate con le risorse degli stessi capitoli, al fine di individuare i risparmi necessari per finanziare le nuove attività.


Premesso quanto sopra, con riferimento al testo del provvedimento, si rappresenta, come segnalato nella nota n. 78799 del 16 febbraio 2017, che la disposizione di cui al comma 1 del citato articolo 15 andrebbe necessariamente specificata aggiungendo tra le parole "*Piano*" e "*per l'istruzione*", le parole "*per i servizi strumentali*".

In ordine all'articolo 15 si rappresenta che le risorse ivi indicate fanno riferimento solo agli stanziamenti per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, pertanto la relazione tecnica non appare esaustiva circa le risorse da destinare anche al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane. Pertanto si rinvia al competente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le opportune integrazioni.

Relativamente alla descrizione dell'articolo 16, si segnala che è necessario sostituire le parole "a valere della quota Mef del fondo speciale in conto capitale" con le parole "mediante riduzione del fondo speciale di conto capitale, accantonamento del Ministero dell'Economia e delle finanze."

Infine, relativamente a quanto rappresentato nell'ultimo periodo del comma 2, articolo 9, si segnala che non è chiaro l'inciso "e degli eventuali oneri a carico della finanza pubblica" rispetto al resto del periodo.

Il Ragioniere Generale dello Stato



AS 2541

PICCOLI COMUNI

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

La disposizione si limita a specificare l'ambito di applicazione del disegno di legge, senza effetti finanziari.

Al comma 1 vengono individuate le finalità della legge, che vengono "promosse" e "favorite" dalle disposizioni contenute nel provvedimento, senza determinare pertanto conseguenze finanziarie.

Al comma 2 si specifica che i piccoli comuni possono beneficiare dei finanziamenti concessi a valere sul fondo previsto al comma 3; si tratta di una possibilità, condizionata alla sussistenza dei requisiti indicati nel medesimo comma 2, in ogni caso vincolata alla sussistenza delle risorse finanziarie sul citato fondo.

Il comma 3 contiene norme a carattere ordinamentale, concernenti i dati sulla popolazione dei comuni rilevati dall'ISTAT per i quali viene previsto l'aggiornamento e la pubblicazione, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 individua le modalità per la definizione dei parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie di cui al comma 2, tramite decreto interministeriale; si tratta di attività che rientrano nelle attribuzioni istituzionali dei Dicasteri coinvolti e, pertanto, saranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Analoghe attività a carico delle Amministrazioni ivi indicate sono previste al comma 5, specificamente per la predisposizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui al comma 2 del medesimo articolo 1, mentre al comma 6 si prevede l'aggiornamento triennale di tale elenco, nonché la rilevazione dei dati indicativi dei miglioramenti eventualmente conseguiti dai Comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, nonché da quelli caratterizzati da marcata arretratezza economica. Si tratta di attività che rientrano nelle attribuzioni istituzionali dei soggetti pubblici coinvolti e, pertanto, saranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 7 è di natura procedimentale, senza effetti finanziari.

Il comma 8 attribuisce la facoltà per le Regioni di definire ulteriori interventi rispetto a quelli previsti nella legge in esame, prevedendo la possibilità per detti enti di individuare ulteriori tipologie di Comuni; si tratta di una disposizione meramente facultizzante, pertanto le attività ivi previste saranno svolte compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2

I commi 1, 2 e 3 prevedono disposizioni facultizzanti per lo svolgimento di attività e servizi da parte delle Amministrazioni ivi indicate; pertanto, detti soggetti pubblici vi provvederanno

compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3

Il comma 1 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per il 2017 e pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, cui si aggiungono ulteriori risorse già stanziata ai sensi dell'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da impiegare per le finalità ivi indicate e in base alla priorità indicate nel Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni ai sensi del successivo comma 3. La relativa copertura è assicurata ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, **mediante riduzione del fondo speciale di conto capitale, accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.**

Il comma 2 individua la modalità di impiego delle risorse di cui al comma 1, secondo un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni attraverso un decreto interministeriale; trattandosi di attività che rientrano nei compiti istituzionali dei Ministeri coinvolti, gli stessi vi provvederanno con le risorse previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 individua i contenuti del Piano di cui al comma 2: si tratta di una norma ordinamentale, priva di effetti finanziari.

Il comma 5 prevede l'aggiornamento triennale del Piano di cui al comma 2 sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del fondo previsto al comma 1 del medesimo articolo 2; tale attività, analogamente a quella connessa alla predisposizione del Piano, sarà svolta dalle Amministrazioni coinvolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, inoltre la norma ribadisce che rimane ferma la dotazione effettiva del fondo quale limite massimo per l'assunzione degli oneri di spesa, pertanto da tale disposizione non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi 6, 7 e 9 presentano carattere ordinamentale, senza effetti sugli equilibri di finanza pubblica.

Articolo 4

Il comma 1 attribuisce ai piccoli Comuni la facoltà di individuare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana; si tratta di una disposizione meramente facoltizzante ai sensi della quale gli enti interessati potranno darvi corso compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente, ivi compreso il fondo previsto dall'articolo 3 del disegno di legge in esame.

Il comma 2 individua la tipologia degli interventi integrati indicati al comma 1: si tratta di una norma a carattere ordinamentale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 prevede per le Regioni la possibilità di prevedere forme di indirizzo e coordinamento finalizzate al recupero e alla riqualificazione dei centri storici; si tratta di una attività che non vincola il bilancio, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 prevede una norma facoltizzante per le Regioni, con la possibilità di promuovere nel proprio territorio la realizzazione di alberghi diffusi; trattandosi di una mera facoltà, le Regioni potranno provvedervi compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente, ivi compresi i finanziamenti derivanti dal fondo di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame.

Il comma 5 prescrive l'effettuazione di verifiche indipendenti in modo da garantire i livelli qualitativi degli interventi e assicurare così la trasparenza delle procedure, la certezza delle prestazioni e l'utilizzo di protocolli energetico-ambientali; tali attività derivano dall'effettuazione degli interventi previsti negli altri commi dell'articolo 4, pertanto, analogamente a questi ultimi, saranno realizzate compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In ogni caso, si rappresenta che l'articolo 16 prevede apposita clausola di invarianza finanziaria, applicata anche alla disposizione in esame.

Articolo 5

L'articolo 5 consente ai piccoli comuni, anche avvalendosi delle risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale di cui all'articolo 3, di adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado.

La norma in esame, essendo meramente facultizzante e trovando eventuale copertura anche a valere delle risorse del fondo previsto all'articolo 3, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6

Il comma 1 disciplina la possibilità per i piccoli comuni di acquisire o stipulare intese per il recupero di case cantoniere e di stazioni ferroviarie non più utilizzate, nonché di acquisire sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all'esercizio ferroviario per finalità connesse alla valorizzazione dei propri territori. Si tratta di una facoltà che non vincola il bilancio e che gli enti interessati potranno esercitare compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, comprendo tra le risorse disponibili a legislazione vigente anche quelle allocate sul fondo previsto all'articolo 3.

Il comma 2 prevede che il Mibact promuova nei piccoli comuni la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali ed enogastronomici; come precisato nella medesima disposizione, tale attività sarà svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché mediante il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 16 del disegno di legge in esame.

Nello specifico, si sottolinea che le misure volte alla promozione di circuiti e itinerari turistici culturali ed enogastronomici connessi alla fruizione della rete ferroviaria storica, in punto strettamente connessi con le finalità previste nel Piano Strategico del turismo 2017/2022, ed in linea con la partecipazione del Mibact alla Fondazione Ferrovie dello Stato, rientrano, insieme a quelle finalizzate alla promozione dei borghi italiani, tra quelle inserite negli atti di indirizzo che il Mibact rivolge ad ENIT, Agenzia della Promozione Turistica. Pertanto, esse sono parte integrante dei Piani promozionali annuale e triennali dell'Agenzia, approvato dalla medesima Direzione Generale competente, da realizzarsi con le risorse di funzionamento stanziato annualmente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 dispone che ai piccoli comuni si applichino le disposizioni relative al riconoscimento di aspetti e caratteri peculiari del paesaggio, con particolare riferimento alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista UNESCO, di cui all'art. 135, comma 4, lettera d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio; si tratta di una norma a carattere ordinamentale, che non determina effetti finanziari.

Articolo 7

La norma in esame attribuisce ai piccoli comuni la facoltà, anche in forma associata, di stipulare con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti.

Si tratta di una norma meramente facultizzante per i piccoli comuni e, comunque, avente carattere ordinamentale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli eventuali oneri connessi al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia e recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o delle confessioni religiose civilmente riconosciuti, oggetto delle convenzioni in argomento, saranno coperti a valere delle risorse disponibili a legislazione vigente, tenendo anche conto del fondo previsto all'articolo 3 del disegno di legge.

Articolo 8

La norma prevede la possibilità per le aree dei piccoli comuni di beneficiare delle misure previste dalla deliberazione del CIPE n. 65 del 2015; si tratta di una facoltà attribuita a detti enti che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che potrà essere esercitata in base a quanto previsto dalla citata deliberazione del CIPE.

Il comma 2 prevede che i progetti informatici riguardanti i piccoli comuni hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di *e-government*; si tratta di una norma a carattere ordinamentale che incide solo sulla modalità di riparto dei finanziamenti pubblici previsti a legislazione vigente, pertanto non determina ricadute negative sulla finanza pubblica.

Il comma 3 presenta carattere ordinamentale, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9

Il comma 1 prevede la possibilità per i piccoli comuni di stipulare convenzioni con i concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per favorire l'effettuazione dei pagamenti dovuti ivi indicati; trattandosi di una mera facoltà, eventuali oneri saranno a carico delle risorse degli enti interessati previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 attribuisce ai piccoli comuni la facoltà di proporre, in base alle modalità stabilite nel contratto di programma tra il Mise e il fornitore del servizio postale universale, iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali, l'offerta complessiva dei servizi postali, congiuntamente ad altri servizi, in specifici ambiti territoriali. Si tratta di una mera facoltà per i piccoli comuni di avanzare proposte in tal senso che pertanto non presentano carattere vincolante rispetto al contenuto dei rapporti tra il fornitore del servizio universale e il Mise e degli eventuali oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 presenta carattere facoltativo per i piccoli comuni, pertanto non determina dirette ricadute sul bilancio dei medesimi enti.

Articolo 10

Si tratta di una norma a carattere ordinamentale, concernente la promozione da parte del Dipartimento informazione ed editoria della PCM in merito alla stipula di un'intesa tra i soggetti ivi indicati per la diffusione della stampa quotidiana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 11

Il comma 1 prevede la facoltà per i piccoli comuni di procedere alla promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile, favorendo l'impiego dei relativi prodotti alimentari e agricoli da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica.

Si tratta di una facoltà demandata ai comuni che non determina effetti vincolanti sul bilancio, pertanto potrà essere esercitata dai citati enti compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 è di carattere definitorio, pertanto non determina effetti finanziari. Per quanto riguarda l'attività posta a carico dei Ministeri ai sensi dell'ultimo periodo della lettera b) del medesimo comma 2, si tratta di compiti che rientrano nelle loro competenze istituzionali e, di conseguenza, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 contiene norme a carattere ordinamentale che fissano titoli preferenziali per l'aggiudicazione nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o forniture per i prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, indetti dai piccoli comuni, a vantaggio dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta o chilometro utile e dei prodotti agricoli e alimentari biologici provenienti da filiera corta o a chilometro utile. La norma pertanto non determina effetti sulla finanza pubblica.

Il comma 4 ha natura ordinamentale, senza ricadute dirette sulla finanza pubblica.

Articolo 12

I commi 1 e 2 hanno carattere ordinamentale, in linea con le disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome e tenendo conto del decreto Mipaaf del 20 novembre 2007, senza determinare effetti vincolanti sul bilancio dei piccoli comuni.

Il comma 3 prevede per i piccoli comuni la facoltà di destinare parte della percentuale di prodotti agricoli e alimentari all'acquisto di prodotti provenienti da filiera corta o a chilometri utile; si tratta di una disposizione meramente facultizzante, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 ha carattere ordinamentale, senza effetti finanziari.

Articolo 13

Il comma 1 presenta carattere ordinamentale, in quanto si limita ad estendere l'esercizio in forma associata, già previsto in forma obbligatoria, delle funzioni fondamentali anche alle funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico, nonché a quelle relative all'impiego delle occorrenti risorse finanziarie; non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anzi la razionalizzazione nell'esercizio di dette funzioni che deriverà dal ricorso alla forma

associata potrà garantire un miglioramento dell'attività amministrativa nell'ottica del perseguimento delle finalità di pubblico interesse.

Peraltro, il secondo periodo vieta il ricorso all'istituzione di nuovi soggetti, agenzie o strutture comunque denominate, rinforzando in tal modo l'assenza di ricadute sulla finanza pubblica.

Il comma 2 presenta carattere ordinamentale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 14

Si prevede in capo al Mibact la predisposizione di iniziative per la promozione cinematografica a carico dei piccoli comuni, in relazione alla quale la medesima norma precisa che non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Pertanto, tale attività sarà svolta dal citato Ministero a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 15

La norma prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza unificata, predispone, coerentemente con la Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, il Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane. La predisposizione di tale Piano rientra nei compiti istituzionali dei soggetti interessati, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come peraltro precisato al comma 2 dell'articolo in esame.

In particolare, il comma 2 prevede che il Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, predisposto previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto del 1997, n. 281, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si precisa, infatti, che tali iniziative trovano copertura anche nei progetti già attivati per garantire la piena funzionalità delle scuole di montagna e delle isole in cui il ristretto numero di studenti non consente l'istruzione di classi secondo i parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

Per quanto concerne l'informatizzazione e la progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative che si svolgono nei medesimi plessi, si precisa che le scuole di montagna e quelle dei piccoli comuni rientrano nel piano di digitalizzazione e possono essere destinatarie di risorse finanziarie rispondendo ai bandi e agli avvisi generali del Piano Nazionale Scuola Digitale le cui azioni attuative sono a carico dei capitoli 2007 "spese per l'innovazione digitale e didattica laboratoriale" (15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019) e 7107 "fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale" (15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019).

Il comma 3 ha carattere ordinamentale, pertanto è privo di effetti finanziari.

Articolo 16

Viene prevista apposita clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni contenute nel presente provvedimento, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3 che prevede l'istituzione di un apposito fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni per il quale, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3, è stata individuata la necessaria copertura finanziaria, a valere della quota Mef del fondo speciale in conto capitale.

Articolo 17

Si tratta di una norma a carattere ordinamentale per le Autonomie speciali, priva di effetti sulla finanza pubblica.

La validità delle disposizioni contenute nel presente articolo si intende in senso e per gli effetti della legge n. 111 del 28.2.2014, art. 1, comma 1, lettera b) del decreto n. 11 del 19.1.2014 avuto conto.

AS
11/10/2017 11/10/2017
Il Registratore Generale dello Stato
